

AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 - PaIS -

**A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
NELL'AMBITO DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Sommario

1. COMPILAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	2
2. PROGETTAZIONE	5
3. VALUTAZIONE	8
4. RISORSE	9
5. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	10
6. ATTUAZIONE	14

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

1. COMPILAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Domande	Risposte
<p><u>1.1</u> Cosa si intende per somme rendicontate e approvate al 6 dicembre 2019 (cfr. Avviso 1/2019, pag. 13) da cui dipende la finestra temporale di presentazione della domanda e l'importo del finanziamento a cui ciascun Ambito Territoriale ha diritto?</p>	<p>Ai fini della determinazione dell'ammontare di finanziamento che ciascun AT può richiedere, l'Avviso 1/2019 tiene conto di due variabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la spesa caricata dall'Ambito al 6 dicembre 2019; 2. la spesa approvata dall'Autorità di Gestione - AdG alla data di presentazione della domanda finanziamento nelle diverse finestre temporali previste dall'Avviso. <p>L'Avviso 1/2019 consente la presentazione della proposta progettuale unicamente in una delle tre finestre temporali sulla base del livello di spesa sostenuto sull'Avviso 3/2016, rendicontato dall'Ambito e approvato dall'Amministrazione.</p> <p>Potranno accedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla I finestra temporale di presentazione della domanda (scadenza al 30 settembre 2020, termine prorogato per effetto dell'emergenza da Covid-19) i soggetti con una spesa caricata e approvata <u>uguale o superiore al 50%</u> dell'importo finanziato con l'Avviso 3/2016; ✓ alla II finestra temporale di presentazione della domanda (scadenza al 30 settembre 2020, termine prorogato per effetto dell'emergenza da Covid-19) i soggetti con un livello di spesa caricata ed approvata <u>compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 25%</u>; ✓ alla III finestra temporale di presentazione della domanda (dal 20 luglio 2020 al 30 settembre 2020) i soggetti con un livello di spesa caricata ed approvata <u>compreso tra un importo inferiore al 25% e uguale o superiore al 5%</u>. <p>Alla luce dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, e per effetto dei provvedimenti di proroga adottati, in ultimo il Decreto Direttoriale 124 del 18 maggio 2020, tutte e 3 le finestre temporali fissate dall'Avviso 1/2019 hanno uguale termine di scadenza, ovvero <u>il 30 settembre 2020</u>.</p> <p>Rispetto poi alla data ultima di caricamento della spesa sostenuta sull'Avviso 3/2016, lo stesso Avviso stabilisce che: <i>"Ad ogni modo, in favore degli Ambiti Territoriali che non avessero rendicontato alla data del 6 dicembre 2019 una somma almeno pari al 50% dell'importo totale del progetto, a integrazione di quanto sopra riportato, si dispone che potrà essere attribuita una</i></p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

	<p>somma aggiuntiva nei casi in cui si verificano entrambe le sotto-indicate condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla piattaforma SIGMA venga caricata, entro il 7 febbraio 2020, ulteriore spesa non ancora rendicontata alla data del 6 dicembre 2019 e che tale spesa venga approvata in sede di controllo di primo livello dall'AdG; - venga prodotta, in sede di presentazione della proposta progettuale, una nuova attestazione, tramite modello scaricabile dal Sistema informativo SIGMA Inclusione, dalla quale risulti un livello di spesa che, se rendicontata alla data del 6 dicembre 2019, avrebbe permesso l'accesso dell'Ambito ad una fascia di finanziamento superiore. <p>In particolare, agli Ambiti per i quali ricorrano dette condizioni sarà assegnata una somma aggiuntiva pari ad 1/6 dell'importo complessivamente stanziato (come da Tabella di riparto)" (cfr. Avviso 1/2019 Par. 8 Criteri e tabelle di riparto).</p>
<p><u>1.2</u> Per il progetto da presentare sull'Avviso 1/2019 PaIS andrà richiesto un apposito CUP o potrà essere utilizzato il CUP richiesto per il progetto finanziato sull'Avviso 3/2016? Il CUP può essere richiesto prima di essere ammessi a finanziamento sull'Avviso 1/2019?</p>	<p>E' necessario richiedere un apposito CUP - Codice Unico di Progetto per il progetto Avviso 1/2019 PaIS e verrà assegnato dal sistema anche un nuovo CLP - Codice Locale Progetto.</p> <p>Nella Sezione Notizie dell'Avviso 1/2019, all'indirizzo http://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-1-2019-PaIS-richieste-anticipo-e-codice-CUP.aspx, è infatti specificato che la richiesta di CUP deve avvenire una volta completata la procedura di ammissione a finanziamento su indicazione dell'Amministrazione, analogamente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.</p> <p>Diverso dal CUP è il Codice Convenzione, ovvero il codice che viene generato e assegnato quando l'Ambito inoltra la propria domanda di finanziamento.</p> <p>La richiesta del CUP deve essere effettuata solo successivamente all'ammissione a finanziamento. Ove l'Ambito l'abbia richiesto prima dell'ammissione a finanziamento si suggerisce di prendere visione della nota prot. 890 del 6 febbraio u.s. scaricabile all'indirizzo http://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/avviso3/Documents/2020-02-06-Obblighi-tracciabilita-spese.pdf che, sebbene adottata per altra casistica, sancisce l'obbligo che ogni fattura, ai fini della relativa liquidazione, debba contenere codici CIG (ove previsto) e CUP.</p>
<p><u>1.3</u> Quali sono i tempi di abilitazione alla specifica sezione della piattaforma</p>	<p>L'Amministrazione procede all'abilitazione all'utilizzo della piattaforma e quindi alla presentazione della proposta progettuale per quegli Ambiti che presentano un livello di spesa rendicontata</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

<p><i>informatica dedicata alla presentazione del progetto sull'Avviso 1/2019?</i></p>	<p>e approvata in linea con le percentuali richieste per le singole finestre di presentazione delle proposte.</p> <p>L'abilitazione viene effettuata senza la necessità di inoltro di alcuna richiesta o altra documentazione via PEC o mail ordinaria ma quando si determina un livello di spesa rendicontato e approvato in linea con le disposizioni dell'Avviso 1/2019 PaIS e quando l'Ambito procede a scaricare l'attestazione di spesa presente a sistema.</p> <p>Al verificarsi di detta condizione, e solo al verificarsi della stessa, l'Autorità di Gestione AdG abilita l'Ambito alla sezione PON Inclusione della piattaforma multifondo per il caricamento della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso 1/2019. L'Ambito abilitato potrà caricare la domanda di ammissione a finanziamento sulla piattaforma unitamente all'attestazione di avanzamento della spesa, entrambe firmate digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto capofila dell'Ambito con allegata copia in corso di validità del documento di identità del legale rappresentante.</p>
<p><u>1.4</u> <i>Occorre allegare il documento di identità del legale rappresentante firmatario della proposta anche se quest'ultimo firma digitalmente la domanda di ammissione a finanziamento?</i></p>	<p>All'inoltro della domanda di finanziamento, firmata digitalmente, dovrà essere sempre allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario (cfr. Par. 12. Cause di inammissibilità, Avviso 1/2019 PaIS).</p>
<p><u>1.5</u> <i>Nella sezione 4. Realizzazioni - della Scheda intervento (All. 6, Avviso 1/2019 PaIS) quali indicatori andranno inseriti?</i></p>	<p>Nella sezione 4. <i>Realizzazioni</i> l'Ambito dovrà inserire il numero programmato dei destinatari che ritiene verranno coinvolti dalle attività realizzate sul progetto finanziato con l'Avviso 1/2019.</p> <p>Tale indicazione deve essere coerente con la struttura progettuale. Ove l'Ambito proponente realizzi la sola Azione A. <i>Rafforzamento dei servizi sociali</i> ai fini dei risultati attesi va valorizzato solo il primo indicatore "<i>Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro che si prevede di prendere in carico</i>", mentre il secondo indicatore "<i>Destinatari (persone), che si prevede usufruiranno di servizi/interventi</i> (e i sotto indicatori in cui si articola) non dovrà riportare alcun valore.</p> <p>Ove, invece, la progettualità preveda la realizzazione anche o soltanto dell'Azione B - <i>Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa (es. tirocini, etc.)</i> anche il secondo indicatore (e il relativo sotto indicatore) andrà valorizzato in coincidenza delle attività che si intendono realizzare.</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

2.PROGETTAZIONE

Domande	Risposte
<p><u>2.1</u> Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), aziende dei Comuni dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie, si avvalgono per la gestione/erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, possono, in qualità di partner di progetto, gestire la totalità delle risorse finanziarie, come avvenuto per l'Avviso 3/2016?</p>	<p>Il paragrafo 3 dell'Avviso PaS "Soggetti proponenti e partner di progetto" stabilisce che, ordinariamente, l'intervento deve essere attuato unicamente dal Soggetto Capofila allo scopo di garantire l'uniformità dei servizi nei territori interessati, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di Partner di progetto, comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti l'Ambito Territoriale (Comuni, Unioni di Comuni, etc.) e/o salvo specifiche situazioni che dovessero determinarsi sui territori e che saranno valutate caso per caso dall'AdG.</p> <p>Si pone l'attenzione sulla possibilità di far ricorso all'ipotesi contemplata al caso B) dalla nota prot. 4958 del 26 aprile 2018 così come modificata dalla successiva nota prot. 2229 del 19 marzo 2020, scaricabile all'indirizzo http://poninclusionelavoro.gov.it/Documents/Nota-Rendicontazione-26-aprile-2018.pdf.</p> <p>Con tali disposizioni, nell'ottica della semplificazione delle modalità di rendicontazione, l'AdG ha inteso consentire, anche nel caso B) della richiamata nota 4958, di rendicontare le spese di personale facendole ricadere nella voce di spesa "Assunzioni dirette di personale" ed utilizzando le UCS come già oggi accade per la fattispecie A) sempre richiamata in nota.</p> <p>Quindi, anche nel caso in cui il Beneficiario Ente Locale abbia delegato con Convenzione/atto equivalente la gestione dei Servizi Socio Sanitari/Socio Assistenziali ad altro Ente attivo sul territorio, diverso da un ente in House o ente strumentale a capitale interamente pubblico, lo stesso renderà le spese di personale nella voce "Assunzioni dirette di personale" ed utilizzerà le UCS come se si trattasse di spese da lui direttamente sostenute.</p> <p>Tale semplificazione si applica esclusivamente nel caso di personale assunto con CCNL Enti Locali o CCNL Comparto Sanità e/o con altri contratti collettivi che dovessero essere individuati alla luce di specifiche necessità emerse in corso di attuazione dei progetti finanziati sull'Avviso 1/2019.</p>
<p><u>2.2</u> Nell'ipotesi di consorzio di Comuni, l'Ente non ha risorse umane e strumentali proprie ma dispone di quelle messe a disposizione</p>	<p>L'Avviso 1/2019 stabilisce che: "Ordinariamente, l'intervento deve essere attuato unicamente dal Soggetto Capofila allo scopo di garantire l'uniformità dei servizi nei territori interessati, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di Partner di</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

<p><i>dagli Enti pubblici consorziati e le azioni e attività vengono realizzate dai consorziati stessi.</i></p> <p><i>In tal caso i comuni consorziati che si occuperanno dell'attuazione delle attività progettuali sono qualificabili come partner di progetto?</i></p>	<p><i>progetto, comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti l'Ambito territoriale (Comuni, Unioni di Comuni, etc.)” (cfr. Par. 3).</i></p> <p>Alla luce di tale disposizione i comuni che compongono il Consorzio beneficiario assumeranno il ruolo di partner in tutti i casi in cui gestiranno direttamente le risorse messe a disposizione dall'Avviso 1/2019 PaIS. In questo caso andranno predisposti tanti piani finanziari per quanti sono i partner di progetto.</p>
<p><u>2.3</u></p> <p><i>Per inoltrare domanda di finanziamento sull'Avviso 1/2019 PaIS è necessario prima rendicontare le spese 2018 sul Fondo Povertà?</i></p>	<p>Il Proponente può presentare una proposta progettuale sulla base del livello di spesa raggiunto sull'Avviso 3/2016, risultante dalla spesa rendicontata entro il 6 dicembre 2019, approvata a seguito dei controlli e attestata tramite modulo scaricabile dal sistema informativo.</p> <p>Ciò che rileva, quindi, è il livello delle spese sostenute sull'Avviso 3/2016 e quindi sul PON Inclusione, e non quelle riferite al Fondo Povertà.</p>
<p><u>2.4</u></p> <p><i>Ai fini della corretta compilazione dell'All. 6 della Scheda intervento nel Par. 4 REALIZZAZIONI vanno indicati i destinatari rilevati con l'ultimo monitoraggio fisico sull'Avviso 3/2016 oppure la previsione dei futuri dati di output che deriveranno dalle azioni finanziate con l'Avviso 1/2019?</i></p>	<p>Nel Paragrafo 4 - <i>REALIZZAZIONI</i> della Scheda intervento vanno riportati gli indicatori di realizzazione/dati di output che si ipotizza deriveranno dall'attuazione delle azioni finanziate con l'Avviso 1/2019.</p>
<p><u>2.5</u></p> <p><i>L'Azienda speciale consortile che gestisce tutti i servizi sociali dei Comuni soci può divenire, per espressa volontà dei comuni stessi, Ente Pubblico Capofila del progetto sull'Avviso 1/2019 e, se sì, con quali modalità?</i></p>	<p>E' possibile che l'Azienda speciale, per espressa volontà dei comuni, diventi il nuovo Capofila nell'inoltro della domanda di finanziamento sull'Avviso 1/2019. Dovranno però essere rispettate le procedure e le formalità necessarie perché venga modificata la compagine dell'Ambito e venga assegnato ad altro soggetto, differente da quello indicato in tabelle di riparto, il ruolo di Capofila. I comuni per modificare il soggetto capofila adottano gli atti necessari e informano le Regione affinché questa, a sua volta, comunichi la variazione intervenuta all'Amministrazione. Di seguito a tale modifica il nuovo soggetto capofila potrà presentare la proposta progettuale per conto dell'Ambito.</p>
<p><u>2.6</u></p> <p><i>Vi è coincidenza tra i destinatari dell'Avviso 1/2019 e quelli dell'Avviso 3/2016?</i></p>	<p>Si conferma la coincidenza tra i destinatari dell'Avviso 1/2019 e quelli dell'Avviso 3/2016.</p> <p>L'Avviso 1/2019 (cfr. Par. 6. <i>Destinatari</i>) prevede che: “<i>Destinatari finali dei progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono i nuclei familiari e le altre persone in povertà, inclusi i beneficiari del REI e del RdC. Per i soggetti non beneficiari del REI e del RdC, la condizione</i></p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

di povertà è individuata sulla base delle condizioni economiche, attestate mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:

- ✓ *attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza, competenti in materia di contrasto alla povertà;*
- ✓ *attestazione ISEE < € 6.000”.*

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

3. VALUTAZIONE

Domande	Risposte
<p><u>3.1</u> <i>Quali saranno i passaggi procedurali successivi alla positiva valutazione del progetto presentato sull'Avviso 1/2019?</i></p>	<p>I progetti valutati positivamente dalla struttura a ciò deputata (cfr. Avviso 1/2019 PaIS Par. 13. <i>Istruttoria progetti</i>) sono ammessi a finanziamento con apposito decreto cui segue la predisposizione, da parte dell'AdG, della relativa convenzione di sovvenzione (cfr. Avviso 1/2019 - All. 8 Schema - Convenzione di Sovvenzione).</p> <p>La convenzione di sovvenzione, precompilata e sottoscritta dall'Amministrazione, viene inoltrata all'Ambito perché la sottoscriva e la re-inoltri all'Amministrazione attraverso la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. La convenzione correttamente sottoscritta da Amministrazione e Beneficiario viene approvata con apposito provvedimento e diviene efficace solo in seguito alla registrazione da parte dei preposti organi di controllo.</p> <p>L'efficacia della Convenzione determina in capo all'Ambito una serie di diritti ed obblighi (Cfr. Avviso 1/2019 PaIS - All. 8 Schema di Convenzione di Sovvenzione, Art. 3 <i>Obblighi in capo al Beneficiario</i>) tra i quali, per esempio, la richiesta di CUP e l'inoltro della DIA - Dichiarazione di avvio attività.</p> <p>Per un maggiore dettaglio sul CUP si veda la precedente FAQ 1.2.</p> <p>La DIA, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inoltrata mediante caricamento a sistema sulla piattaforma dedicata all'Avviso. Non è considerato valido l'inoltro della DIA con modalità differenti da quanto sopra (es. inoltro via PEC) avendo la necessità che tutti i passaggi relativi al progetto ammesso a finanziamento vengano effettuati sulla piattaforma informatica dedicata all'Avviso.</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

4. RISORSE

Domande	Risposte
<p><u>4.1</u> <i>E' possibile inoltrare domanda di finanziamento per un importo differente da quello indicato nella Tabella di riparto allegata all'Avviso 1/2019?</i></p>	<p>Come previsto dall'Avviso 1/2019, l'importo massimo richiedibile dal Beneficiario dipenderà dal livello di spesa sostenuta e approvata sull'Avviso 3/2016 (cfr. Avviso 1/2019 - Par. 8. Criteri e tabella di riparto).</p> <p>Non è possibile inoltrare una domanda di finanziamento per un importo difforme perché maggiore rispetto a quello riportato in Tabella di riparto o perché maggiore rispetto a quello a cui si ha diritto. Se però, di seguito all'applicazione dei calcoli sulle voci di spesa programmate, si determini un importo leggermente inferiore a quello a cui si ha diritto, l'Amministrazione considererà ammissibile la domanda stessa purché la differenza per difetto non ecceda 50,00 euro.</p> <p>Non deve esservi difformità tra l'importo della domanda di finanziamento, l'importo indicato nella scheda intervento e quello inserito nel piano finanziario caricato sulla piattaforma informatica</p>
<p><u>4.2</u> <i>Gli importi contenuti nelle tabelle di riparto allegate all'Avviso 1/2019 si riferiscono alla somma stanziata per l'intero progetto o per ogni singola annualità di progetto?</i></p>	<p>Gli importi di cui alle Tabelle di riparto si riferiscono alle somme complessivamente allocate per ogni Ambito per il triennio 2020-2022 e destinate alla realizzazione dell'intero progetto, per tutta la durata dello stesso.</p> <p>Resta inteso che al di là dello stanziamento, l'importo che verrà poi effettivamente assegnato all'Ambito dipenderà dal livello di spesa rendicontata e approvata sull'Avviso 3/2016.</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

5. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Domande	Risposte
<p><u>5.1</u> <i>Alla luce dell'emergenza Covid-19 e delle soluzioni smart-working attuate dalle amministrazioni locali, è possibile rendicontare ore lavoro in tale modalità da parte degli assistenti sociali, sempreché destinate ai beneficiari?</i> <i>Se sì, poiché il lavoro in somministrazione è compatibile con la modalità di lavoro smart-working, potranno nella fattispecie essere rendicontate tali attività, attuate tramite "acquisizione di servizi" come da progetto in fase di presentazione?</i></p>	<p>Le modalità di organizzazione del lavoro nella situazione di assoluta emergenza sanitaria da Covid-19 sono rimesse alle scelte discrezionali dell'AT che è l'unico a poter adottare soluzioni di salvaguardia della salute del personale coinvolto. Si ritengono ammissibili modalità di lavoro agile nella realizzazione dell'intervento finanziato a valere sull'Avviso 1/2019, in tutti i casi in cui la natura dell'attività esercitata lo consenta.</p> <p>A titolo esemplificativo si ritiene che alcuni servizi possano essere erogati modificando alcune modalità in favore di altre, può essere intensificato il supporto telefonico o tramite altre modalità da remoto, così come potrebbe essere ipotizzato per le emergenze di dotare gli operatori di adeguati di strumenti di protezione.</p> <p>Qualora si opti per la modalità di smart-working a supporto dell'attività svolta occorrerà produrre un time sheet dettagliato, una relazione specifica e un diario di bordo dei contatti realizzati.</p> <p>Per maggiore dettaglio si rimanda alla nota prot. 3013 del 14 aprile 2020 "Disposizioni specifiche connesse all'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID 19 per la rendicontazione e gestione delle operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull'Avviso 3/2016 e per gli interventi presentati a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS nell'ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014- 2020" scaricabile all'indirizzo http://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Nota-3013-del-14-04-2020.pdf</p>
<p><u>5.2</u> <i>Le spese di personale amministrativo sono spese ammissibili e se sì, qual è la corretta voce di costo per imputare tali spese?</i> <i>Per tale voce di costo sono previsti massimali e/o limiti percentuali da rispettare rispetto al totale del piano finanziario?</i></p>	<p>Sull'Avviso 1/2019 PaIS i costi del personale amministrativo rientrano tra le spese eleggibili e ammissibili analogamente a quanto previsto dall'Avviso 3/2016.</p> <p>Si vedano a tal proposito le note esplicative adottate dall'AdG e pubblicate nell'area "Istruzioni operative" all'indirizzo http://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Avviso1/Pagine/Istruzioni-operative.aspx.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il tale personale svolga attività con modalità smart-working, si veda la Nota 3013 scaricabile all'indirizzo http://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Nota-3013-del-14-04-2020.pdf.</p> <p>Ai fini di una corretta imputazione della relativa voce di costo occorrerà fare riferimento alla natura giuridica del rapporto che si intende instaurare con il personale amministrativo.</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

	<p>In caso di assunzione diretta di personale la voce di riferimento del piano finanziario sarà la 1.4 - <i>Assunzione diretta di personale amministrativo</i>.</p> <p>In caso di prestazione d'opera la voce di riferimento sarà la 2.1 - <i>Prestazione d'opera da parte di persone fisiche o giuridiche</i>, salvo il ricorso a differenti forme di reperimento del personale quali l'affidamento all'esterno o le convenzioni con enti/strutture attive sul territorio.</p> <p>Con riferimento alle percentuali e massimali di spesa, si raccomanda di prendere visione di quanto disposto dalla normativa di riferimento e in particolare di quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 "<i>Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)</i>".</p> <p>Non è previsto alcun limite percentuale da rispettare tra le risorse destinate al personale amministrativo e quelle totali del piano finanziario. Ove vi sia sproporzione tra il personale destinato al rafforzamento dei servizi e quello amministrativo, sarà necessario che, all'interno della proposta progettuale, venga dato atto del fatto che la finalità del rafforzamento dei servizi viene conseguita attraverso la complementarità tra i Fondi.</p>
<p><u>5.3</u> <i>Considerando che il servizio di cui all'Azione A, affidato con apposita procedura sull'Avviso 3/2016, si approssima al termine, al fine di garantire continuità ai servizi avviati, è possibile indire una nuova procedura di gara, con contestuale proroga tecnica dell'attuale servizio, a valere sull'Avviso 1/2019 prima dell'ammissione a finanziamento sull'Avviso stesso?</i></p>	<p>Rappresenta un costo ammissibile quello sostenuto per la proroga tecnica del servizio affidato con Avviso 3/2016 in attesa che si avvii e concluda una nuova procedura di affidamento. Anche il costo per il servizio affidato di seguito alla nuova procedura è chiaramente un costo ammissibile.</p> <p>Ovviamente la proroga tecnica adottata su un contratto precedente sottoscritto per l'Avviso 3016, pena la non ammissibilità del relativo costo, deve riportare, nella documentazione che verrà predisposta, tutti i riferimenti all'Avviso 1/2019 PaIS e al progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso stesso.</p> <p>E' evidente però che indire una nuova procedura di affidamento a valere sull'Avviso 1/2019 prima ancora che la propria proposta progettuale sia presentata e positivamente valutata rientra nella assoluta discrezione dell'Ambito che ne assume la relativa responsabilità e rischio finanziario, nell'ipotesi estrema in cui la proposta non venisse approvata.</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

<p><u>5.4</u> <i>Nell'azione B.4 "Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto", sono ammissibili i costi relativi agli oneri per l'iscrizione ai corsi e agli esami per la patente di guida e per l'iscrizione a corsi formativi presso enti accreditati?</i> <i>A quale voce di costo possono essere imputate le spese della formazione resa da enti di formazione accreditati per il conseguimento della patente?</i> <i>Rispetto alla scelta dell'ente formativo, è necessario prevedere una manifestazione di interesse?</i></p>	<p>I costi relativi alla frequenza dei corsi di formazione finalizzati all'ottenimento della patente di guida, ritenuti necessari perché presenti nel progetto personalizzato, sono da considerarsi costi ammissibili.</p> <p>Sono altrettanto ammissibili i costi relativi all'iscrizione e realizzazione di corsi formativi presso enti accreditati sempre che gli stessi corsi siano individuati nei progetti personalizzati delle singole risorse che verranno formate e sempre che la selezione dell'ente prescelto sia avvenuta nel rispetto di regole di trasparenza e concorrenza rispetto al territorio di riferimento.</p> <p>Per il dettaglio dei costi ammissibili e non ammissibili si rimanda al al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al ss. decreto attuativo D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, dalla cui lettura discende la non ammissibilità del costo riferito delle tasse governative e/o contributi statali/regionali eventualmente versati per il rilascio della patente e/o per il sostenimento dell'esame.</p> <p>I corsi di formazione presso enti accreditati e per il conseguimento della patente sono correttamente da imputare all'azione B.4. "Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto".</p> <p>Con riferimento all'adeguatezza della selezione l'accreditamento costituisce una sorta di "abilitazione dell'ente" ad operare sul territorio regionale per lo svolgimento delle attività formative per cui è autorizzato. Ciò che occorre ulteriormente è che il soggetto/Ambito che acquisisce il servizio dell'Ente accreditato sia in grado di dimostrare che, nella scelta dello stesso, ha rispettato criteri di trasparenza e concorrenzialità (ad es. criterio di rotazione, etc.) così consentendo la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti titolari di eguale professionalità e accreditamento.</p> <p>Si suggerisce di verificare se a livello regionale esistono specifiche disposizioni correlate alle modalità di acquisizione dei servizi da tali enti accreditati che impongono specifiche modalità e criteri di selezione ed individuazione degli stessi.</p>
<p><u>5.5</u> <i>Nel caso di spese del personale sono applicabili anche all'Avviso 1/2019 le Unità di Costo Standard - UCS?</i></p>	<p>Per quel che concerne le spese del personale dipendente, l'AdG ha adottato le UCS nel quadro delle opzioni di semplificazioni per la rendicontazione dei costi del personale sul Fondo Sociale Europeo - FSE di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) 1303/2013.</p> <p>Nel caso dell'Avviso 1/2019 possono riguardare sia il personale a cui viene applicato il CCNL del Comparto Funzioni Locali che quello a cui viene applicato il CCNL del Comparto Sanità /o altri contratti collettivi che dovessero essere individuati alla luce di specifiche</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

	<p>necessità emerse in corso di attuazione dei progetti finanziati sull'Avviso 1/2019. Per maggiore dettaglio si vedano il Decreto Direttoriale n. 406 del 1 agosto 2018 e il successivo Decreto n. 319 del 17 settembre 2019 di adozione delle suddette UCS.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

6. ATTUAZIONE

Domande	Risposte
<p><u>6.1</u> Considerando che il triennio di riferimento dell'Avviso 1/2019 è il 2020-2022, è possibile prevedere un programma di utilizzo delle risorse nel biennio 2020-2021 esaurendo le risorse entro il 31 dicembre 2021? E' possibile concentrare le risorse dell'Avviso 1/2019 sulla sola voce A - Rafforzamento Servizi Sociali, rinviando ad altri fondi (es. al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) il finanziamento dell'Azione B e dell'Azione C?</p>	<p>L'Avviso 1/2019 è finalizzato alla realizzazione di progetti che andranno realizzati nel triennio 2020-2022 (cfr. Par. 8). Gli interventi ammessi a finanziamento avranno avvio dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (cfr. Par. 11). Nulla osta alla realizzazione dell'intervento programmato in due annualità, fermo restando l'obbligo di darne descrizione nel cronoprogramma di spesa. Non è in linea di principio preclusa dall'Avviso 1/2019 la possibilità di presentare proposte progettuali che prevedano unicamente l'Azione A "Rafforzamento dei Servizi Sociali". Ove tale eventualità discenda da ragioni di continuità con l'intervento dell'Avviso 3/2016 o di complementarità con altri fondi disponibili (es. Fondo nazionale per la lotta alla povertà, etc.), tali ragioni dovranno essere ampiamente descritte nella scheda intervento oggetto di valutazione di merito da parte dell'AdG.</p>
<p><u>6.2</u> E' previsto l'obbligo di fare un nuovo bando di concorso per reclutare nuovo personale o quello reclutato con l'Avviso 3/2016 può proseguire le attività previste dall'Avviso 1/2019?</p>	<p>Non è previsto un obbligo in capo agli Ambiti di procedere ad apposite selezioni per l'Avviso 1/2019 ove lo stesso già disponga di profili professionali selezionati per l'Avviso 3/2016 ai quale conferire ulteriore incarico oppure ove si possieda già una graduatoria di profili selezionati sull'Avviso 3/2016 alla quale attingere. Ai fini del riconoscimento del relativo costo, sarà necessario che l'intera documentazione di attivazione della risorsa (ad es. atto di conferimento incarico, contratto, ordine di servizio, etc.) riporti con esattezza e necessario dettaglio che la risorsa viene impiegata anche sull'Avviso 1/2019. Deve essere evidente quanto dell'apporto professionale della risorsa sia riconducibile all'Avviso 3/2016 e quanto All'Avviso 1/2019. Deve altresì ricorrere coincidenza tra i profili professionali resisi necessari sull'Avviso 1/2019 e quelli già disponibili sull'Avviso 3/2016. Resta impregiudicato il rispetto delle disposizioni imperative in materia di accesso al Pubblico Impiego. Si veda a tal proposito la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. "decreto milleproroghe", recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica, per quanto alle disposizioni in esso</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

	contenute in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e modalità e termini per la stabilizzazione dei relativi contratti.
<p><u>6.3</u> <i>E' possibile continuare ad acquisire le risorse umane attraverso l'agenzia interinale individuata per l'Avviso 3/2016, quindi con spesa a costo reale, o si può bandire una nuova gara d'appalto per l'individuazione dell'agenzia di somministrazione?</i></p>	<p>Costituisce una spesa ammissibile a valere sull'Avviso 1/2019 sia continuare ad avvalersi della società interinale individuata per l'Avviso 3/2016, sia avviare una nuova e apposita procedura di gara, sempre che la selezione dell'agenzia di somministrazione avvenga nell'assoluto rispetto delle disposizioni imperative di legge.</p> <p>Ovviamente la possibilità di avvalersi dell'agenzia interinale utilizzata per l'Avviso 3/2019 comporta, ai fini dell'ammissibilità del relativo costo sull'Avviso 1/2019, che la documentazione che verrà predisposta per lo svolgimento del servizio, riporti tutti i riferimenti all'Avviso 1/2019 e al progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso stesso.</p>
<p><u>6.4</u> <i>Le risorse finanziarie previste sull'Avviso 1/2019 PaIS possono essere versate a soggetti diversi dal Capofila dell'Ambito beneficiario come da Tabelle di riparto (cfr. All. 1 Avviso)?</i></p>	<p>Le disposizioni contenute nell'Avviso 1/2019 PaIS (cfr. Par. 15), analogamente all'Avviso 3/2006, non contemplano la possibilità di procedere alla erogazione delle somme del progetto finanziato a soggetti diversi dal Soggetto Capofila dell'Ambito e quindi con modalità e flussi finanziari differenti da quanto disposto nello stesso Avviso e nello specifico allegato 8 - Convenzione di Sovvenzione (cfr. Par. 8).</p>
<p><u>6.5</u> <i>In caso di variazioni intervenute durante la realizzazione dell'intervento come si dovrà procedere?</i></p>	<p>Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate all'AdG attraverso le funzionalità della piattaforma informatica di gestione degli interventi messa a disposizione degli Ambiti.</p> <p>Le variazioni delle Azioni del Piano finanziario inferiori al 10% del budget di progetto vanno solo comunicate mentre quelle superiori al 10% del budget di progetto devono essere anche autorizzate dall'AdG.</p> <p>L'insieme delle variazioni proposte dal Beneficiario per ciascuna Azione non potrà comunque superare il 50% del budget di progetto, salvo casi eccezionali che verranno valutati e specificamente autorizzati dall'AdG. Le variazioni proposte non debbono mutare la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti, articolazione temporale delle attività o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto e non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.</p>
<p><u>6.6</u> <i>Cosa accade nell'ipotesi di variazione della composizione dell'Ambito per effetto del passaggio di un Comune da un ambito ad un altro?</i></p>	<p>Nel rimandare per le specifiche disposizioni al contenuto della nota prot. 9463 del 31 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo http://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/2019-10-31-Nota-riassetto-organizzativo-AT.pdf, si precisa che nell'ipotesi in cui un Comune, non Capofila, componente un AT dovesse distaccarsi da esso per confluire</p>

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020

	<p>all'interno di un nuovo AT, fermo restando l'obbligo per la Regione o le Regioni coinvolte di comunicare all'AdG l'avvenuto cambiamento di assetto, non si dovrà automaticamente dar seguito a trasferimento di risorse e conseguente rimodulazione delle Convenzioni di Sovvenzione.</p> <p>In tutti i casi in cui l'AdG ritenga rilevante l'intervenuta e comunicata variazione, sempre che tali modifiche non siano stimate tali da alterare obiettivi e struttura del progetto approvato, provvederà a darne comunicazione agli AT che dovranno procedere alla decurtazione/incremento di risorse da un AT all'altro e alla conseguente rimodulazione delle Convenzioni di Sovvenzione sottoscritte.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ aggiornate al 30 giugno 2020